

(N. 1904)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 29 luglio 1949, n. 531, è stata consentita la maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi fra il 1908 ed il 1936 nella misura di 3,33 volte rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, che l'aveva aumentato di 15 volte, per cui i sussidi sono attualmente 50 volte superiori a quelli originali.

Poichè nel consentire tale maggiorazione l'articolo 1 della citata legge n. 531 non fa alcun riferimento a quanto è stato disposto col 1° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, secondo

il quale la maggiorazione si applica ai lavori da eseguire purchè la notifica della concessione del sussidio sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini di ultimazione dei lavori siano stati prorogati, è sorto il dubbio se, ai fini della maggiorazione di 3,33 volte il sussidio, si siano volute o meno escludere le limitazioni poste con l'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1947.

Invero nel promuovere il provvedimento si intendeva superare le difficoltà di esecuzione dei lavori di costruzione, sia per la rarefazione dei materiali sia per le restrizioni di altro genere che erano già in atto da epoca anteriore alla data del 1° gennaio 1940.

Allo scopo di eliminare ogni incertezza ed agevolare le ricostruzioni è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si abrogano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531 sostituendole con nuove disposizioni.

In particolare si dispone:

1° Un'unica maggiorazione di cinquanta volte del sussidio dello Stato, in sostituzione dell'aumento di quindici volte, previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e della successiva maggiorazione di 3,33 volte prevista dalla legge 29 luglio 1949, n. 531 e ciò per rendere più semplice e più spedite le operazioni di conteggio, senza peraltro, apportare variazioni sensibili, rispetto alla precedente doppia operazione nell'ammontare del sussidio.

2° La determinazione del nuovo termine, al 30 giugno 1952, per la presentazione delle domande dei relativi preventivi di spesa e della documentazione possessoria dell'area edificabile ferma restando la disposizione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, con la quale si prescrive che le ditte, cui non sia stato ancora comunicato la concessione del sussidio, possono presentare le domande ed i preventivi non oltre sei mesi dalla intervenuta comunicazione del sussidio concesso. Col provvedimento di proroga si è inteso agevolare tutti coloro che, volendo destinare il sussidio dello Stato ad area diversa da quella già prescelta e documentata non hanno avuto ancora la possibilità, per motivi indipendenti dalla loro volontà, di potersi procurare una nuova area e di redigere il relativo nuovo progetto.

3° La rivalutazione del sussidio, operata, a norma dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1940, n. 531, non più rispetto all'importo del progetto originario, presentato entro il 30 giugno 1935, come prescritto dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454; bensì all'importo del nuovo progetto, da presentarsi ai sensi dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Ciò per non rendere inoperante il beneficio accordato dal citato articolo 2 della legge

n. 531, allorchè il progetto originario, presentato entro il 30 giugno 1935 prevede una spesa inferiore all'ammontare del sussidio rivalutato.

4° La facoltà di trasferire i contributi terremoto, nell'ambito della stessa provincia, dai Comuni dove non esistono più baracche ai Comuni dove esistono ancora baracche da demolire.

Tale disposizione mira a promuovere la costruzione di nuovi edifici ed eliminare il grave inconveniente del baraccamento contrario alla igiene e alla salute pubblica.

5° L'abrogazione delle limitazioni prescritte dall'articolo 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 17 marzo 1938 n. 578 nei casi d'impiego in lavori di nuova costruzione, del sussidio derivante da edifici danneggiati, considerato che, dopo quaranta anni dal terremoto non esistono più cespiti danneggiati in quanto già riattati, oppure completamente distrutti per vetustà, fattiscenza ed altre cause.

È chiaro, in tali casi, l'inutilità delle succitate disposizioni che prescrivono la presentazione del certificato attestante la avvenuta riparazione di cespiti danneggiati, per cui occorrono onerosi e lunghi accertamenti ad opera del Genio civile.

6° L'estensione del beneficio della maggiorazione del contributo previsto dalle disposizioni di legge in vigore, anche per le pratiche non definite, per motivi vari, dall'Ufficio Stralcio terremoti, oppure dall'ex Istituto Vittorio Emanuele III alle dipendenze del Ministero del tesoro, e ciò per una evidente ragione di parità di trattamento fra danneggiati dello stesso sisma.

Col proposto disegno di legge si contribuisce ad accelerare la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti, con grande vantaggio della soluzione del problema della casa in zone nelle quali, anche per effetto delle distruzioni belliche, più sentito è il bisogno di abitazioni.

Tale risultato si consegue senza maggiori oneri al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero nel caso di notifica anteriore a tale data purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

Art. 2.

Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1952, ai competenti Uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.

Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli Uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio maggiorato, per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

Art. 3.

Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente articolo 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari,

quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dello articolo 4 della legge 4 aprile 1934, n. 454.

Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454 ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

È consentito il trasferimento del diritto a contributo, comunque pervenuto agli attuali possessori, ad area diversa da quella prescelta e denunciata, anche in altro Comune della stessa provincia purchè in questo ultimo caso il trasferimento si effettui da Comuni dove non esistono più baracche a Comuni nei quali vi siano ancora baracche da eliminare. Non è richiesto, all'uopo, il trasferimento di domicilio previsto dall'articolo 1, comma 2° del regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178.

Art. 5.

Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'articolo 2, del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578.

Art. 6.

Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1935 n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto od in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvederà in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge

4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge.

Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

Sullo stesso ammontare dovrà essere trattenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiate terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 531.